

Associazione 4 Zampe in Volo APS

Verbale n. 1/2022 Assemblea Straordinaria dei Soci

L'anno duemilaventidue, il giorno 9 Giugno alle ore 21 si è riunita l'Assemblea Straordinaria di 4 Zampe in Volo APS (seconda convocazione) presso i locali sociali di Chiusi della Verna in Via G.Papini, 2/B, in seguito a regolare avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno e diramato a tutti gli associati.

Il Presidente Emanuela Alunno, con l'assistenza del Segretario Elena Gentile, identifica tutti i soci presenti, come di seguito indicati:

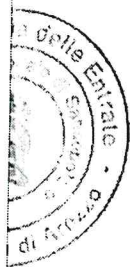
- Federica Angioloni
- Annalisa Fabbri
- Francesca D'Elia
- Desirée Alessia Termini
- Giulia Polizzano
- Angela Martino
- Luisella Riboldi
- Ramona Alice Salami
- Samuela Unghietti
- Sandra Tosti
- Patrizia Tosti
- Mara Bodini
- Antonio Rognoni
- Tommaso Lumachi
- Andrea Valenti
- Elisa Mariotti



Sono altresì presenti per delega agli atti i soci come di seguito indicati:

- Giada Trevisani - Delegato la sig.ra Federica Angioloni
- Marta Fantauzzo - Delegato la sig.ra Federica Angioloni

per complessivi n. 20 soci presenti.



Il Presidente constata la regolarità della convocazione dell'Assemblea e rilevato che il numero degli associati presenti è superiore a quello richiesto dallo Statuto per la validità dell'Assemblea di seconda convocazione, dichiara la presente Assemblea validamente costituita in sede straordinaria ed idonea a discutere e deliberare sugli argomenti posti al seguente

ORDINE DEL GIORNO

Approvazione modifiche statutarie Statuto 4 Zampe in Volo APS secondo le disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore)

Adeguamenti richiesti ai fini iscrizione al RUNTS

Approvazione modifiche statutarie Statuto 4 Zampe in Volo APS

Passando alla trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno, il Presidente nel prendere la parola informa i presenti come alla luce delle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sia necessario per l'Associazione procedere ad approvare le modifiche statutarie, ai fini dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) e al fine di mantenere la qualifica di Associazione di promozione sociale. In particolare, il Presidente fa presente che con comunicazione prot.n.79299 del 30/05/2022 il Comune di Arezzo, in qualità di Ente delegato dalla Regione Toscana, al fine di concludere il processo di migrazione dei dati nel Portale Runts delle APS iscritte nei Registri Regionali, in merito allo Statuto della nostra Associazione approvato con Verbale dell'Assemblea Straordinaria in data 24 Aprile 2021 ha rilevato le seguenti criticità:

- 1) l'articolo 6 dello statuto, relativo all'ammissione dei soci, non prevede da parte dell'Assemblea o dell'Organo di amministrazione, la motivazione dell'eventuale deliberazione di rigetto e quindi la possibilità di contraddittorio;*
- 2) la disciplina sulla esclusione degli associati, indicata nell'articolo 6 dello statuto, non prevede la comunicazione al socio delle motivazioni che hanno dato luogo alla deliberazione, né la possibilità per il socio escluso di prendere le proprie controdeduzioni.*

Il Presidente propone quindi all'assemblea di apportare allo Statuto vigente le modifiche richieste che comportano, in particolare, la modifiche dell'art.6 che viene riformulato come segue:

ART. 6 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

1. L'ammissione di un nuovo Socio viene decisa dal Consiglio Direttivo- secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte a seguito del versamento della quota associativa annuale. Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo , impegnandosi ad attenersi al presente Statuto ed ad osservarne gli eventuali regolamenti e delibere .L'accettazione della domanda di ammissione avviene a cura del Consiglio Direttivo . All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio .
2. Il Consiglio direttivo, deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati . Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta, può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
3. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile. I soci sono tenuti in ogni caso a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione del programma di attività. Tale quota dovrà essere deliberata annualmente con delibera del Consiglio Direttivo, salvo che non si effettuino modifiche rispetto a quanto precedentemente deliberato , e in ogni caso non potrà essere restituita .
4. Il socio puo' essere escluso relativamente a comportamenti del Socio che violano lo Statuto ed i Regolamenti dell'Associazione. Il Socio decade dalla qualifica per morosità protrattasi per un periodo superiore a 3 mesi decorrenti dall'esercizio sociale, previo sollecito anche collettivo al versamento del contributo annuale. Il socio puo' essere escluso dall'associazione su proposta del Consiglio direttivo mediante delibera dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La proposta di deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata preventivamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni all'Assemblea , che dovrà esprimersi entro 60 giorni o comunque nella prima seduta utile .

L'Assemblea, quindi, ad unanimità di voti, delibera;

- 1) di procedere all'approvazione del nuovo testo dello Statuto di 4 Zampe in Volo APS nella stesura allegata alla presente sotto la lettera "A";

2) di dare mandato al Presidente di provvedere alla registrazione dello Statuto di 4 Zampe in Volo APS;

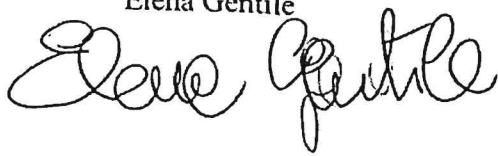
3) di dare mandato al Presidente di procedere a tutti gli adempimenti connessi alla modifica dello Statuto e alle conseguenti comunicazioni nei confronti del RUNTS.

Ai fini della registrazione, essendo 4 Zampe in Volo dotata della qualifica di APS in qualità di organizzazione territoriale, già iscritta al registro Nazionale delle APS (ai sensi dell'art. 7 della L. 383/00), con Decreto nr.592 del 14/03/2019 si chiede l'applicazione del regime di esenzione ai fini dell'imposta di bollo e registro ai sensi degli artt. 82, comma 3 (quanto modifica statutaria volta all'adeguamento a modifiche e integrazioni normative) e 5 e 104, comma 1 del D.lgs. n. 117/2017.

Letto, approvato e sottoscritto.

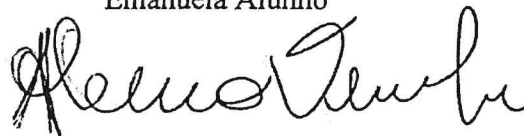
Il Segretario

Elena Gentile



Il Presidente

Emanuela Alunno



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

4 ZAMPE IN VOLO APS

ART. 1 – COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA

1. E' costituita l'Associazione denominata "4 Zampe in Volo APS", con sede legale nel Comune di Chiusi della Verna. L'eventuale trasferimento nel territorio comunale non comporta modifica statutaria e potrà essere deciso con delibera dell'Assemblea Ordinaria.
2. La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 – FINALITA'

1. L'Associazione 4 Zampe in Volo APS riunisce in associazione tutte le persone fisiche (Soci) che intendono operare attivamente per favorire la protezione degli animali ed il loro benessere dell'intero territorio Nazionale.
2. L'Associazione 4 Zampe in Volo APS non ha finalità di lucro e i suoi Soci operano a favore della medesima secondo i criteri del volontariato, operando con un ordinamento interno ispirato a principi di democrazia ed indirizzato ad ottenere i migliori risultati possibili nell'ambito dell'attività di promozione ed utilità sociale.
3. L'Associazione 4 Zampe in Volo APS può sviluppare la sua attività attraverso molteplici iniziative come ad esempio l'edizione e la pubblicazione di varia natura, installazioni fisse o in movimento, con mezzi tradizionali od elettronici e la partecipazione o l'organizzazione (in Italia o all'estero) di eventi idonei al raggiungimento dell'oggetto sociale
4. In particolar modo l'Associazione 4 Zampe in Volo APS persegue i seguenti scopi:
 - operare in difesa degli animali e dei loro diritti, di sensibilizzare l'opinione pubblica e promuovere una cultura del rispetto che riconosca gli animali come soggetti di diritti;
 - combattere ogni forma di violenza e sfruttamento sugli animali e si propone di promuovere ogni forma di aiuto ed assistenza nei confronti degli animali per i problemi legati al randagismo e all'abbandono, nonché di promuovere ogni forma di aiuto nei confronti dei proprietari di animali bisognosi di assistenza che non possano provvedervi autonomamente;
 - collaborare con tutte le associazioni e gli enti che perseguono attività interessanti nel settore degli animali;
 - stipulare convenzioni e contratti a titolo oneroso o gratuito con organismi pubblici o privati per la gestione e l'aiuto degli animali;
 - difendere e sensibilizzare attraverso incontri e manifestazioni la popolazione su diritti degli animali e doveri dei padroni;
 - promuovere ed organizzare eventi idonei al raggiungimento dell'oggetto sociale.

ART. 3 – ATTIVITA'

1. L'Associazione 4 Zampe in Volo APS persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 3 Luglio 2017 n. 117, prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate alla difesa degli animali e dei loro diritti e la sensibilizzazione della popolazione sull'argomento, finalità che intende perseguire attraverso le sopra dette attività.
2. Per il raggiungimento degli scopi sociali sono ammesse tutte le iniziative accessorie e connesse regolarmente deliberate dagli organi statutariamente competenti.
3. Le attività elencate potranno essere svolte instaurando forme di collaborazione con Enti pubblici e privati.
4. Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e

prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

5. L'Associazione 4 Zampe in Volo APS svolge attività di tutela degli animali e prevenzione del randagismo (legge 14 Agosto 1991, n.281).
6. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.
7. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

ART. 4 - SOCI

1. Il numero dei Soci è illimitato. I Soci si distinguono in:
 - a) Soci Fondatori;
 - b) Soci Ordinari;
 - c) Soci Sostenitori;
 - d) Soci Onorari.
2. Sono Soci Fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'Associazione e sono indicati nell'atto costitutivo. Essi sono soggetti al versamento della quota sociale annuale.
3. Sono Soci Ordinari coloro che ammessi dal consiglio direttivo come soci e che abbiano corrisposto le quote sociali annuali.
4. Sono Soci Sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.
5. Sono Soci Onorari i Soci che vengono denominati tali dall'Assemblea per particolari meriti acquisiti nella vita dell'Associazione.
6. Non è ammessa la categoria dei Soci temporanei.

ART. 5 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

I Soci Fondatori, Ordinari e Sostenitori devono versare la quota associativa annuale; i Soci Onorari sono esentati dal pagamento della quota annuale.

Tutti i Soci (*se ci sono soci minori di età, il diritto di voto viene esercitato dall'esercente la responsabilità genitoriale*) hanno diritto:

- a) di voto per eleggere gli organi direttivi;
- b) di essere eletti alle cariche direttive;
- c) di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti.
- d) a ricevere la tessera dell'Associazione;
- e) a ricevere le pubblicazioni dell'Associazione;
- f) a frequentare i locali dell'Associazione;
- g) ad ottenere eventuali facilitazioni in occasione di: cene sociali, acquisto pubblicazioni, biglietti di ingresso a manifestazioni promosse e/o organizzate dall'Associazione, convenzioni con attività commerciali;
- h) ad esaminare i libri sociali mediante richiesta scritta e motivata al Presidente.

I Soci hanno l'obbligo di:

- i) rispettare lo Statuto e i Regolamenti dell'Associazione;
- j) versare nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo la quota associativa;
- k) non operare in concorrenza e/o contro l'attività dell'associazione.

ART. 6 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI



1. L'ammissione di un nuovo Socio viene decisa dal Consiglio Direttivo- secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte a seguito del versamento della quota associativa annuale. Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo , impegnandosi ad attenersi al presente Statuto ed ad osservarne gli eventuali regolamenti e delibere .L'accettazione della domanda di ammissione avviene a cura del Consiglio Direttivo . All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio .

2. Il Consiglio direttivo, deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati . Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta, può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

3. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile. I soci sono tenuti in ogni caso a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione del programma di attività. Tale quota dovrà essere deliberata annualmente con delibera del Consiglio Direttivo, salvo che non si effettuino modifiche rispetto a quanto precedentemente deliberato , e in ogni caso non potrà essere restituita .

4. Il socio può' essere escluso relativamente a comportamenti del Socio che violano lo Statuto ed i Regolamenti dell'Associazione. Il Socio decade dalla qualifica per morosità protrattasi per un periodo superiore a 3 mesi decorrenti dall'esercizio sociale, previo sollecito anche collettivo al versamento del contributo annuale. Il socio può' essere escluso dall'associazione su proposta del Consiglio direttivo mediante delibera dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La proposta di deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata preventivamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni all'Assemblea , che dovrà esprimersi entro 60 giorni o comunque nella prima seduta utile .

ART. 7 – ORGANI

1. Sono organi dell'Associazione
l'Assemblea dei soci
Il Consiglio Direttivo, in qualità di Organo di amministrazione dell'Associazione
2. Sono cariche associative
il Presidente
il Vicepresidente
il Segretario
il Tesoriere
il Presidente Onorario

ART. 8 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, *obbligano i Soci*. Ogni Socio esprime un voto indipendentemente dall'ammontare della quota associativa versata.
2. Alle Assemblee hanno diritto di voto i Soci che abbiano versato la quota associativa sia dell'anno precedente che dell'anno in corso, entro il termine previsto con apposito Regolamento e comunque prima della data di svolgimento di ogni Assemblea. E' consentita una delega, da rilasciarsi ad altro socio in forma scritta con firma autografa di entrambe le parti e accompagnata dalla copia del documento di identità del delegante.
3. All'Assemblea prendono parte tutti i Soci che sono in regola con la quota sociale dell'anno in cui si svolge l'Assemblea.
4. L'Assemblea ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle finalità sociali.
5. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente (o in sua assenza dal Vice Presidente), assistito dal Segretario. In caso di loro assenza, l'Assemblea elegge tra i Soci presenti il Presidente dell'Assemblea; allo stesso modo l'Assemblea eleggerà un Segretario, in caso di assenza del Segretario dell'Associazione.
6. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene indetta dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio che ne stabilisce la data e l'ordine del giorno, con avviso portato a conoscenza dei Soci (in regola con il versamento della quota dell'anno in corso e comunque prima della data di svolgimento dell'Assemblea) almeno quindici giorni prima della data fissata mediante consegna dell'avviso a mano o a mezzo posta ordinaria o posta elettronica o con affissione dello stesso nella sede dell'Associazione, e/o anche con l'affissione dello stesso all'Albo pretorio del Comune e nei punti esterni di maggiore visibilità.
7. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
 - nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
 - approva il bilancio di esercizio;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sulle modificazioni dello Statuto;
 - approva gli eventuali regolamenti interni, compreso quello dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.



8. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei Soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi almeno 24 ore dopo, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi. Gli astenuti non vengono conteggiati.
9. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, anche su richiesta sottoscritta e motivata da almeno 1/10 dei soci aventi diritto al voto, o su richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio, per le decisioni di sua competenza; delibera sul conto consuntivo dell'anno precedente, sulla formazione del bilancio preventivo, sul programma di attività e sulle proposte del Consiglio Direttivo o dei Soci.
10. L'Assemblea per l'approvazione dei bilanci deve essere convocata entro il mese di aprile.
11. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente per deliberare eventuali modifiche al presente statuto o lo scioglimento dell'Associazione. L'Assemblea straordinaria può essere convocata anche su richiesta sottoscritta da almeno 1/10 dei soci aventi diritto al voto, o su richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio.
12. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno i tre quinti degli associati. La deliberazione in merito a modifiche statutarie deve essere adottata, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà dei soci. Nella seconda eventuale convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, le modifiche statutarie sono adottate con la partecipazione di almeno la metà più uno degli associati intervenuti o rappresentati per delega e approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
13. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.
14. Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale.
15. L'eventuale scioglimento dell'Associazione 4 Zampe in Volo deve essere deliberato secondo le disposizioni di cui al successivo art. 18.

ART. 9 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di undici membri. Tuttavia, per assicurare una equilibrata rappresentatività degli iscritti l'assemblea ordinaria elettiva può deliberare l'aumento, prima dell'elezione, del numero dei componenti da eleggere.
2. L'Assemblea, dopo avere fissato il numero dei componenti del Consiglio Direttivo, elegge tra i Soci i componenti del Consiglio direttivo con votazione segreta.
3. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica **quattro anni** e sono rieleggibili.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno ed ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente o a seguito di richiesta scritta di almeno un terzo dei Componenti.
5. I consiglieri che risultano assenti per due sedute consecutive senza giustificazione motivata, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo il quale provvede alla surrogazione dei medesimi come previsto nel successivo comma.
6. In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, i Consiglieri mancanti saranno sostituiti con i Soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri



eletti. Se non vi sono più Soci da utilizzare per la surroga potrà essere indetta una nuova Assemblea elettiva per l'integrazione del Consiglio Direttivo, qualora ne sia compromessa la sua funzionalità. Solamente nel caso che la vacanza dei Soci nel Consiglio Direttivo sia contemporanea e riguardi la metà più uno dei suoi componenti, l'intero Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi della vacanza, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

7. Il Consiglio Direttivo decade se l'Assemblea dei soci non approva il bilancio. In questo caso il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi dell'Assemblea in cui non è stato approvato il bilancio, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
8. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
9. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. E' investito dei poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea. Spetta inoltre al Consiglio Direttivo la gestione del patrimonio sociale, la formazione di un conto di previsione col relativo programma d'attuazione, la stesura del rendiconto economico e finanziario consuntivo e la relazione sull'attività svolta.
10. Alla riunione del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare persone che siano interessate a particolari aspetti dell'attività dell'Associazione che possono partecipare senza diritto di voto.
11. Dalle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso.
12. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 10 - PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

1. Il Presidente dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo al suo interno con votazione a scrutinio segreto, che dovrà avvenire entro 45 giorni dall'Assemblea di elezione delle cariche.
2. Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo al suo interno a scrutinio segreto.
3. Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo. Può essere riconfermato.
4. In caso di assenza o di impedimento temporaneo sarà sostituito dal Vice Presidente.
5. In caso di impedimento definitivo o dimissioni verrà dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo il quale provvederà all'elezione del nuovo Presidente entro un termine di 45 giorni.
6. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione ed ha la responsabilità della sua amministrazione, la rappresenta di fronte a terzi ed in giudizio, ne convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci, è responsabile della conservazione della documentazione contabile
7. Il Presidente è assistito dal Segretario.

ART. 11 - SEGRETARIO E TESORIERE

1. Il Tesoriere ed il Segretario sono nominati nel Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti, con votazione segreta. Il Segretario ed il Tesoriere, se non Consiglieri, sono nominati dall'assemblea dei soci, assistono alle riunioni del Consiglio direttivo

ma non hanno diritto di voto.

2. Il Segretario assiste il Presidente e il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita dell'Associazione assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici nonché della regolare tenuta dei libri sociali.
3. Il Tesoriere cura, insieme al Presidente, la tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria dell'Associazione e segue i movimenti contabili e le relative registrazioni.

ART. 12 - PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le risorse economiche con le quali l'Associazione 4 Zampe in Volo provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:

quote e contributi dei Soci;

eredità, donazioni e legati;

contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;

entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

proventi delle cessioni di beni e servizi ai Soci ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale.

erogazioni liberali dei Soci e di terzi attraverso anche l'utilizzo di piattaforme specifiche di crowdfunding;

entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni;

altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

2. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. Gli eventuali utili o avanzi di gestione devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

ART. 13 – PRESTAZIONI DEI SOCI

1. L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri Soci per il perseguimento dei fini istituzionali.
2. L'associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri Soci che potranno essere retribuiti a quotazioni di mercato e dietro presentazione di regolare documentazione fiscale.
3. Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite.
4. Il Consiglio Direttivo delibera preventivamente e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese documentate, sostenute dai Soci o da persone che hanno operato per l'Associazione nell'ambito delle attività istituzionali.

ART. 14 – BILANCIO DI ESERCIZIO

1. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione deve predisporre annualmente una bozza di Bilancio di esercizio che deve essere approvato dall'Assemblea dei soci annualmente entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.
2. Tale bilancio deve essere redatto a norma dell'art. 13 del Codice del Terzo Settore
3. Il bilancio approvato dall'Assemblea sarà disponibile per la visione presso la sede dell'Associazione.
4. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 15 – SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto sia in prima che in seconda convocazione.

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati

ART. 16 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

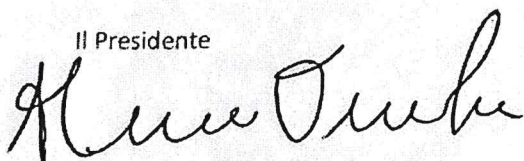
1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina di un conciliatore.

2. Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti. La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'assemblea a maggioranza dei componenti.

ART. 17- NORME FINALI

1. L'atto costitutivo, lo statuto, le eventuali modifiche, l'atto di scioglimento, le risultanze contabili e la relazione annuale sulla attività, approvati dalla Assemblea, vanno inviati agli organi competenti per legge, nei termini previsti.
2. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e le norme del Codice del Terzo settore.

Il Presidente



Il Segretario

